

IN CORSO DI REGISTRAZIONE -

N. 1 R.L.

N. 2 Sent.

N. 3 Conv.

N. 4 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA - Sez. Dist. di CHIOGGIA

IL DR. _____ IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così
come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile promossa

DA

_____, rappresentato e difeso in giudizio
dall'avv.to Gianluca Ballo, con domicilio eletto
presso il suo studio in Chioggia, via Borgo San
Giovanni n. 641, per procura a margine dell'atto di
citazione;

ATTORE

CONTRO

C.

S.N.C., in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, corrente in Adria, rappresentata e difesa
in giudizio dall'avv.to _____, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to _____
in Chioggia, via _____ per mandato
a margine della comparsa di costituzione e
risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Accertare e dichiarare che il fatto illecito di
cui all'atto di citazione del 10.10.2005, accaduto

il 30.12.2003 in Cavarzere (VE) è ascrivibile alla responsabilità ed alla colpa esclusiva della società _____ snc di _____ & C., in persona del suo legale rappresentante e, per l'effetto, visto il disposto dell'art. 2051 cc, ovvero dell'art. 2043 cc, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'infortunio occorso il 30.12.2003 al sig. _____, nella misura e mediante pagamento all'attore della somma capitale di euro 36.845,03.=, congruamente rivalutata e maggiorata degli interessi legali dalla data dell'evento al saldo effettivo e concretamente determinata in base alla tabella del Tribunale di Venezia per l'anno 2002, adottata per la liquidazione del danno da compromissione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente e del danno morale (oggi confluenti entrambi nel concetto di danno non patrimoniale) nonché in base alle conclusioni raggiunte dal CTU medico legale dr. _____

_____ come nel prospetto indicato al foglio allegato a verbale di precisazione delle conclusioni, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con computo di ogni componente di pregiudizio di cui all'atto di citazione del 10.10.2005 e di quelle componenti ulteriori e diverse che risultassero essere state accertate in corso di causa ed applicato, se ritenuto opportuno e per quelle voci di danno così liquidabili, il combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 cc e, comunque, con computo di rivalutazione

MJ

monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate al momento del sorgere del credito e sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come da nota spese che si dimetterà, nonché con ripetizione dell'importo di euro 960,00.= (relativo all'onorario, provvisoriamente posto a carico di parte attrice e dalla stessa corrisposto al CTU medico legale dr. " .

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Respingere tutte le istanze ex adverso dispiegate in atto di citazione siccome infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla parte espositiva. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata la responsabilità del fatto in capo alla società oggi convenuta, accertato e dichiarato il concorso di colpa di _____ nella causazione del fatto per cui è causa, previa declaratoria del grado di colpa del _____ diminuire percentualmente la pretesa avanzata da parte attrice. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 10.10.2005 ha convenuto in giudizio _____ . snc per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la caduta occorsagli per avere perso l'equilibrio sul gradino dell'esercizio commerciale, precisando che detto gradito in marmo e privo di fasce antiscivolo, sarebbe stato reso viscido dal bagnato e per la

M

presenza di un poltiglia fangosa depositatasi per l'intenso passaggio dei clienti.

Costituendosi in giudizio,

snc ha precisato che l'attore, al momento del fatto, sarebbe stato intento a camminare a ridosso dei fabbricati lungo la via pubblica, al fine di ripararsi dalla pioggia, così negandosi che la caduta si sarebbe verificata sul gradino del proprio locale, ma lungo il marciapiede ed a causa delle sconnesione dello stesso.

In ogni caso, la società convenuta ha negato la pericolosità del gradino, affermando che anche ove si fosse depositata fanghiglia sullo stesso, essa sarebbe stata facilmente avvistabile utilizzando l'ordinaria diligenza.

Contestate le poste di danno azionate in giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree ovvero, in via subordinata, allegando il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato, sofferente da anni per una nevrite agli arti inferiori con sua conseguente instabile deambulazione.

Le prove orali acquisite in giudizio danno contezza che, effettivamente, l'attore è scivolato sul gradino di accesso al locale di

, gradino reso viscido dalla pioggia battente al momento della caduta. In particolare, in giudizio non è emerso quanto affermato dalla società convenuta secondo cui l'attore sarebbe caduto inciampando sulle sconnesioni del marciapiede, mentre i testi e

hanno tra loro coerentemente

affermato che è caduto dopo avere poggiato il piede sul gradino dell'esercizio commerciale, precisando il secondo testimone che l'attore era in procinto di entrare nel locale.

Inoltre, è emerso con certezza che il gradino in questione all'epoca dei fatti era in marmo levigato, privo di ogni dispositivo antiscivolo e certamente bagnato a causa della pioggia in atto e del passaggio dei clienti, indipendentemente dall'apertura o meno della tenda parasole esistente (vedasi le riproduzioni fotografiche dimesse in atti).

Da quanto emerso a seguito dell'istruttoria, può affermarsi che l'attore è scivolato sul gradino di accesso al locale, una volta appoggiatovi il piede, gradino reso pericoloso in ragione del fatto che il materiale bagnato di cui era costituito ha reso sdruciolevole il manufatto.

A norma dell'art. 2051 cc, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati dalla cosa chi ne abbia la custodia, nell'ipotesi in cui il danno derivi dall'intrinseco dinamismo della cosa medesima, per sua consistenza obiettiva, o per effetto di agenti esterni che ne abbiano determinato la pericolosità, com'è nel caso di specie.

Così, il custode della cosa deve rispondere del danno arrecato presumendosi la sua responsabilità e salva la prova del caso fortuito, costituito dal fatto esterno imprevedibile ed inevitabile, ovvero dalla condotta del terzo ovvero

M

dello stesso danneggiato che costituiscono causa unica dell'evento pregiudizievole.

Nel caso di specie, la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria indicata, posto che la circostanza che la pioggia battente potesse rendere scivoloso il gradino in marmo levigato è circostanza assolutamente prevedibile ed evitabile con gli opportuni accorgimenti, essendo del tutto inadeguata la semplice apertura della tenda parasole quale copertura, visto il passaggio sul gradino della clientela proveniente dalla via pubblica bagnata.

Inoltre, appare del tutto irrilevante la circostanza che la zona di ingresso al locale della società convenuta fosse illuminata per la presenza di un faro alogeno, così come allegato da

Infatti, nell'ipotesi di specie è risultato che l'attore è scivolato sul gradino bagnato e non perché si sia imbattuto in un ostacolo non visibile, escludendosi pertanto la possibilità di imputare il danno all'attore, anche a titolo di concorso di colpa, e non potendo trovare rilievo il fatto che lo stesso soffrisse di instabilità nella deambulazione, fatto questo certamente non addebitabile.

Affermata la responsabilità della società convenuta nella causazione del danno il cui risarcimento è stato azionato in giudizio e venendo a considerare la quantificazione del risarcimento dovuto, il CTU ha accertato che, all'esito della caduta oggetto di lite, ha riportato la frattura del piatto tibiale e del perone destri,

M

lesioni certamente compatibili con gli accadimenti oggetto di lite, così sopportando una inabilità temporanea nello svolgimento delle ordinarie occupazioni e fino a stabilizzazione dei postumi di centoquaranta giorni complessivi di cui novanta giorni di inabilità totale e cinquanta giorni di inabilità parziale al 50 %. Peraltro, il consulente indica essere residuo a danno dell'attore un pregiudizio alla sua validità biologica pari al 15 %, escludendo ogni incidenza di tale invalidità sulla capacità lavorativa di

L'attore, oltre a chiedere il ristoro del danno biologico ha fatto richiesta di essere risarcito anche del danno morale sopportato di modo che, prima di provvedere alla determinazione del risarcimento dovuto secondo la prova acquisita in corso di causa, appare necessario svolgere alcune considerazioni sistematiche circa la risarcibilità di tale voce di pregiudizio alla persona.

Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008 è chiarito che i pregiudizi indicati debbono essere risarciti come danno non patrimoniale in tutte le ipotesi in cui siano lese posizioni giuridiche soggettive aventi rilevanza costituzionale o altrimenti tutelate dall'ordinamento giuridico, di modo che sotto la qualificazione omnicomprensiva di danno non patrimoniale rientra principalmente il pregiudizio alla salute. Peraltro, al danno biologico va riconosciuta una portata "tendenzialmente" omnicomprensiva, tale da ricomprendere anche il danno morale inteso come

turbamento o dolore, rientrando siffatte conseguenze nell'area del pregiudizio alla salute del quale ogni sofferenza, fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente.

Ciò detto, appare evidente che nel contesto delle voci di danno azionate in giudizio, il pregiudizio morale, pur non trovando spazio autonomo di risarcibilità, visto che esso è componente inevitabile del pregiudizio alla salute, assume comunque rilevanza al fine di quantificare correttamente il ristoro del danno biologico, dovendosi inevitabilmente tenere conto che esso non solo è compromissione anatomico - funzionale e malattia medicalmente accertabile, ma anche sofferenza, turbamento e dolore.

Sotto quest'ultimo profilo il consulente tecnico dell'ufficio ha rilevato che la sofferenza patita dall'attore a causa del sinistro deve ritenersi complessivamente di grado medio.

Ciò detto, il danno non patrimoniale subito dall'attore va liquidato in via equitativa e all'attualità, con conseguente condanna di parte convenuta al relativo pagamento, nella somma complessiva di euro 44.679,25.=, oltre interessi compensativi annui al tasso legale calcolati sino al saldo su detta somma devalutata al momento del sinistro ed annualmente rivalutata sino alla presente pronuncia, di cui euro 26.853,75.= per l'invalidità permanente, tenuto conto della gravità delle lesioni, del contesto di vita dell'attore e della sua età al momento del fatto (pari ad euro 1.790,25.= per ogni punto di invalidità accertato),

M

euro 5.060,00.= per l'inabilità temporanea (pari ad euro 44,00.= per ogni giorno di inabilità totale) ed euro 12.765,50.= per la componente di sofferenza subita dall'attore (pari al 40 % di quanto riconosciuto a titolo di lesione semplicemente anatomico - funzionale).

Infine, snc deve essere condannata a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attore e consistente nelle spese mediche reputate dal CTU congrue e pertinenti per l'importo di euro 326,80.=, somma su cui devono essere calcolati la rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT dal fatto fino alla presente pronuncia e gli interessi compensativi annui al tasso legale dal fatto al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi tenere conto della riduzione delle pretese originariamente fatte valere dall'attore. Quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa deve rimanere a definitivo carico di parte convenuta, visto l'esito dell'accertamento peritale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna la convenuta

. snc a pagare in favore dell'attore , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 44.679,25.=, oltre

M

interessi compensativi annui al tasso legale calcolati sino al saldo su detta somma devalutata al momento del sinistro ed annualmente rivalutata sino alla presente pronuncia;

2. condanna la convenuta

snc a pagare' in favore dell'attore , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di euro 326,80.=, oltre rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT dal fatto fino alla presente pronuncia e gli interessi compensativi annui al tasso legale dal fatto al saldo, calcolati sulla predetta somma progressivamente rivalutata;

3. condanna parte convenuta a pagare in favore dell'attore le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.312,11.= di cui euro 2.100,00.= per diritti, euro 3.750,00.= per onorari ed euro 462,11.= per spese borsuali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;

4. pone a definitivo carico della società convenuta quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa.

Chioggia, lì 5.02.2011

Il Giudice unico



Depositato in Cancelleria
Chioggia, il 8 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

PER IL
CANCELLIERE

PER USO
INFORMATICO
8 FEB. 2011